



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 182 del 19/12/2001

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001, N. 36

"Modifica all'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 "Semplificazione adempimenti per il rilascio della concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per le utenze minori" è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Semplificazioni procedure per le istanze di concessione in sanatoria)

1. Per le richieste di concessione relative a emungimenti dai pozzi di cui all'articolo 1, aventi profondità massima 40 metri, con portate di prelievo fino a 5 litri al secondo e per volumi annui complessivi di 10 mila metri cubi, non vi è l'obbligo di allegare la documentazione di cui ai punti 2.2 (Atti di proprietà o titoli equipollenti), 2.3 (Relazione tecnica), 2.6 (Relazione idrogeologica) e 2.7 (Certificato di analisi chimica e batteriologica) di cui all'Allegato 1) della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18.

2. La documentazione di cui al comma 1 è sostituita da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, nella quale saranno indicati: la profondità del pozzo, il fabbisogno irriguo in funzione della superficie da irrigare e delle colture da praticare, l'eventuale esistenza dei pozzi vicini compresi in un raggio di 500 metri, il tipo e la potenza della pompa installata.

3. Per le richieste di concessione relative a emungimenti da uno o più pozzi di cui all'articolo 1, esistenti in azienda e con profondità superiore a 40 metri, con portate di prelievo superiori a 5 l/s per volumi annui superiori a 10 mila mc, va presentata un'unica domanda. La domanda è presentata con modello di autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 2 della l. 15/1968, così come modificato dall'articolo 3, comma 10, della legge 15 maggio 1977, n. 127. Il modello deve contenere: nome e cognome della ditta, residenza, codice fiscale o partita IVA, conduzione dell'azienda, superfici e dati catastali e numero di pozzi esistenti in azienda, l'agro, i relativi dati catastali e la superficie irrigabile. Al modello di domanda vanno allegati:

a) corografia foglio intero (due copie);

- b) planimetria catastale foglio intero esteso a tutto il corpo aziendale comprendente l'ubicazione dei pozzi in raggio di 500 metri da essi, con le indicazioni dei pozzi noti esistenti (due copie);
- c) analisi chimiche e batteriologiche con l'espressa indicazione della salinità espressa in g/l e la dichiarazione che le acque sono state prelevate da un tecnico di laboratorio e analizzate (due copie);
- d) versamento alla Tesoreria della Regione Puglia, Banco di Napoli, sul conto corrente n. 287706, dell'importo previsto per le spese di istruttoria;
- e) per pozzi sprovvisti di autorizzazione, versamento alla medesima Tesoreria e sul medesimo numero di conto corrente dell'importo di lire 50 mila per portate fino a 10 l/s e lire 200 mila per portate superiori a 10 l/s, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 e della legge 27 marzo 2001, n. 122.

4. Gli atti tecnici allegati alla domanda devono essere a firma di un tecnico abilitato all'esercizio professionale."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, 17 dicembre 2001

RAFFAELE FITTO